

Allegato 1

REGIONE TOSCANA

Bando per il sostegno a investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: prima applicazione per il Settore Moda

1 FINALITÀ E RISORSE

- 1.1 Finalità e obiettivi
- 1.2 Dotazione finanziaria

2 DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

- 2.1 Beneficiari
- 2.2 Requisiti di ammissibilità
- 2.3 Verifica dei requisiti di ammissibilità

3 INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

- 3.1 Progetti ammissibili
- 3.2 Massimali d'investimento ed intensità dell'agevolazione
- 3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto
- 3.4 Spese ammissibili
 - 3.4.1 Requisiti dei fornitori spese per l'acquisizione di consulenze e servizi da Catalogo ex DD 12935 del 19/08/2020.
- 3.5 Cumulo

4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 4.1 Soggetto gestore
- 4.2 Presentazione della domanda
- 4.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda

5 ISTRUTTORIA, SELEZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

- 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
- 5.2 Istruttoria di ammissibilità
- 5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio
- 5.4 Cause d'inammissibilità
- 5.5 Criteri di selezione
- 5.6 Concessione dell'agevolazione
- 5.7 Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione
- 5.8 Rinuncia all'agevolazione

6 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

6.1 Obblighi del beneficiario

7 REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

7.1 Adempimenti successivi alla concessione dell'agevolazione

7.2 Varianti

7.3 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento dell'investimento

7.4 Fattispecie di modifica del beneficiario

8 EROGAZIONI, RENDICONTAZIONI E CONTROLLI

8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica

8.2 Rimodulazione e riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione

8.3 Modalità di erogazione dell'agevolazione

8.4 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

8.5 Verifica finale dei progetti

8.6 Controlli in loco e ispezioni

8.7 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

9 REVOCHE, PROCEDURA DI REVOCHE E SANZIONI

9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale

9.2 Revoca parziale

9.3 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione

9.4 Rimborso forfetario a carico del beneficiario

9.5 Sanzioni

10 DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

10.3 Disposizioni finali

11 RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLEGATI AL BANDO

A. Scheda anagrafica

B. Scheda tecnica di progetto -piano finanziario

C. Modalità di accesso alla piattaforma per la presentazione della domanda

D. Domanda e dichiarazioni

D1) Modello dichiarazione dimensione aziendale;
D2) Modello dichiarazione illeciti amm.vi, capacità a contrarre e precedenti penali

1. Modello dichiarazione assenza carichi pendenti
2. Modello dichiarazione presenza carichi pendenti

D3) Modello dichiarazione in merito al rispetto della normativa per il contrasto al lavoro nero e sommerso - assenza di atti sospensivi o interdittivi

D4) Modello dichiarazione intestazione fiduciaria

D5) Modello dichiarazione cumulo

D6) Modello dichiarazione impresa in difficoltà

D7) Modello dichiarazione capacità economico finanziaria

D8) Autorizzazione trattamento dei dati personali da parte di Sviluppo Toscana

D9).Dichiarazione d'impegno all'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA territoriale competente, in relazione alla sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento

E. Schema di Fidejussione

F. Istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda da parte dell'impresa estera

G. Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione

H. Estratto del "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati imprese toscane", approvato con DD 12935/2020

1. FINALITA' E RISORSE

1.1. Finalità e obiettivi

La Regione Toscana con il presente bando intende aumentare il livello di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso il sostegno a imprese della filiera della moda che realizzino interventi, oltre gli obblighi di legge, con l'applicazione di innovativi metodi organizzativi di lavoro e dei processi di produzione. Tale obiettivo è promosso tramite la concessione di un contributo a fondo perduto a sostegno degli investimenti innovativi materiali ed immateriali effettuati da parte di attività economiche e produttive ed espressamente finalizzati a qualificare la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro tramite notarizzazione dei processi attraverso l'utilizzo di tecnologia blockchain e/o l'adesione alla norma tecnica ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso".

Il bando è emanato ai sensi e nel rispetto delle seguenti norme:

- Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L.R. n. 71 del 15/12/2017 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese" e ss.mm.ii.
- L.R. n. 54 del 28/12/2021 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022" art.2 "Contributi a fondo perduto per la sicurezza sui luoghi di lavoro";
- L.R. n. 40/2009 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";
- D.Lgs. n. 123/1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.";
- Decisione di Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 e ss.mm.ii. "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 02/05/2018 "Approvazione delle nuove Linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese";
- Deliberazione della Giunta regionale n.1285 del 14/11/2022 che approva gli elementi essenziali del presente bando.

L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione Toscana.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 3.000.000,00.

2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Beneficiari

Possono presentare domanda:

- Micro, piccole e medie imprese (MPMI) compresi i liberi professionisti (equiparati alla imprese ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 240/2017), così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014

I soggetti di cui al precedente paragrafo sono ammissibili se esercitanti un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO ISTAT 2007 della Filiera Produttiva della Moda, come di seguito individuati:

- 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili
- 13.20.00 Tessitura
- 13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
- 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia
- 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
- 13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
- 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette
- 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
- 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
- 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
- 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
- 13.99.10 Fabbricazione di ricami
- 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
- 13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
- 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
- 14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
- 14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno
- 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- 14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
- 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
- 14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
- 14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
- 14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia
- 14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
- 14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
- 15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
- 15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
- 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
- 15.20.10 Fabbricazione di calzature
- 15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
- 16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature
- 16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
- 20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
- 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
- 22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature
- 24.41 Produzione di metalli preziosi
- 32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
- 32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
- 32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
- 32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
- 32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni

- 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
- 32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini.

2.2 Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità sono definiti nel rispetto dell'art. 7 comma 1, lett. a) della L.r. n. 71/2017: "Per accedere agli interventi regionali, le imprese devono dimostrare: a) il rispetto dei requisiti di carattere generale previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento per lo svolgimento dell'attività economica".

Il richiedente, oltre ai requisiti indicati al punto 2.1, deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda (ad eccezione del requisito di cui al punto 3., che sarà verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria, come da normativa) :

1. essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente;
2. avere sede legale o sede operativa (unità locale) destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale e specificamente in una località rientrante nelle previsioni di cui al paragrafo 2.1. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, come da impegno alla costituzione ed iscrizione al registro imprese di cui alla dichiarazione di cui al punto 4.3. lettera A), detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/S.A.L./saldo. In ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato esclusivamente in Toscana e le spese sostenute devono essere relative esclusivamente alla sede o unità locale destinataria dell'intervento come verificabile dalle informazioni contenute sui singoli giustificativi di spesa e dalla eventuale ulteriore documentazione contenuta nella rendicontazione finale di spesa;
3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto¹ (DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
4. Non trovarsi in - né avere in corso di definizione un procedimento per la dichiarazione di - una delle seguenti posizioni:
 - a. fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
 - b. una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o in uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovraindebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.
 - c. liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;

¹ Art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014

5. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca² adottati dalla Regione Toscana per:
 - a. indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando, oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, (art. 21 comma 4 lett. a) della L.r. 71/2017);
 - b. venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.r. 71/2017);
 - c. venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.r. 71/2017;
 - d. mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 lett. b) della L.r. 71/2017);
 - e. provvedimenti definitivi adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'art.14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (art. 21 comma 4 lett. d) della L.r. 71/2017);
 - f. rinuncia all'agevolazione trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.r. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.r. 35/2000;
 - g. revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.r. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento;
 - h. mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.r. 71/2017);
 - i. mancata realizzazione del progetto (art. 21 comma 1 della L.r. 71/2017).

6. ai sensi del D.lgs. n. 231/20016:

- a. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione³;
- b. non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato D.lgs. n. 231/2001;

7. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁴ o da documentazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l'impresa)⁵:
 - a. condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato

² Art.23 L.r. n. 71/ 2017

³ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)

⁴ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

⁵ Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75

della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode⁶, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale; terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;

- b. condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.lgs. n. 74/2000); ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);
- c. condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato): omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001); reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.; gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008); reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999); reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);
- d. condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Per i requisiti di cui al punto 7, lett. a), b), c), e d), il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate, comprese quelle che beneficiano della "non menzione". In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna⁷ o in caso di revoca della condanna medesima o la depenalizzazione;

8. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso⁸ e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche⁹;

⁶ Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

⁷ Con riferimento alla riabilitazione ed estinzione del reato occorre produrre la relativa Ordinanza di Declaratoria del Tribunale emessa precedentemente alla presentazione della domanda.

⁸ Art. 25, L.r. n. 71/2017

⁹ Art. 14 D.lgs. n. 81/2008

9. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea¹⁰; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile";
10. possedere la "dimensione" di MPMI in caso di aiuti ai sensi degli art. 18 e 28 del Reg. (UE) 651/14.
11. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e a tal proposito dovrà comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione;
12. non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare:
 - a. omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);
 - b. reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - c. gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D.Lgs. 81/2008);
 - d. reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D.Lgs. 345/1999);
 - e. omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
 - f. omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive. Detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;

13. essere impresa attiva (per i liberi professionisti il requisito non dovrà essere verificato)

Le imprese inattive, pertanto, dovranno essere attive al momento della presentazione della domanda di erogazione a titolo di anticipo/per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo, salvo il caso per cui l'attività dell'impresa beneficiaria sia soggetta a specifiche norme e prescrizioni di legge che ne condizionino l'avvio.

14. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare; la verifica verrà effettuata mediante valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

L'accesso ai bandi è garantito a tutte quelle imprese che dimostrino di rispettare detto requisito.

Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio)

¹⁰ 4D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato D. e sito <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>

Il fattore è espresso dal seguente parametro:

$PN / (CP - C) > 0,2$

dove

PN = patrimonio netto della singola impresa quale risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda. Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.) saranno portati a decurtazione del patrimonio netto. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2424 C.C. ed allegato alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

CP = somma dei costi complessivi di progetto relativi all'impresa indicato in domanda;

C = importo del contributo richiesto dall'impresa

Per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, in luogo del PN si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda.

Ad incremento di PN potranno essere considerati:

I) per le imprese di nuova costituzione, qualora l'ammontare del capitale sociale effettivamente versato alla data della domanda risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro, potrà essere assunto l'intero ammontare di capitale sociale deliberato purché in tal caso accompagnato da dichiarazione di impegno dei soci all'integrale versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

II) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.), accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

III) un eventuale aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, aumento che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda;

IV) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria.

I versamenti di cui ai precedenti punti dovranno risultare effettuati, nella misura in cui abbiano concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione, e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente, da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra comporterà il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando.

15. non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa vigente¹¹(per i liberi professionisti il requisito non dovrà essere verificato);

16. rispettare le disposizioni sul cumulo secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando;

¹¹ Comunicazione del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” art. 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, come da ultima modifica Comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021.

2.3 Verifica dei requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità, compatibilmente con i tempi istruttori, saranno verificati per ciascun beneficiario prima del provvedimento di concessione al fine di limitare l'adozione da parte dell'Organismo Intermedio - Sviluppo Toscana - di provvedimenti di revoca o decadenza dal contributo o finanziamento concesso e/o progetto avviato.

Al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande il possesso dei requisiti di cui ai punti 10, 14, 15 e 16 del paragrafo 2.2 possono essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39 (art. 14, comma 3, L.R. n. 71/2017) , mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate:

- verifiche d'ufficio con controllo puntuale dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 (se posseduti al momento della domanda) 3, 4, 5, 9 e 13 (se dichiarato al momento della domanda) , attestati dal richiedente mediante semplice dichiarazione;
- verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione (sul 40% delle domande pervenute trimestralmente) del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui ai punti 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 del medesimo paragrafo 2.2.
- verifiche sulle relazioni e attestazioni rilasciate dai revisori legali di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39 (art. 14, comma 3, L.R. n. 71/2017) con controllo a campione almeno pari al 5%

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità"¹² non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 6., 7. e 8.

Le **imprese straniere prive di sede o unità locale in Toscana** al momento della presentazione della domanda sono tenute a presentare dichiarazione di cui al punto 4.3. lettera A); inoltre:

- **Se aenti sede in un paese UE:** devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aenti sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 1 e 2)
- **Se aenti sede in un paese extraeuropeo:** devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 1 e 2), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana.

Per le imprese italiane prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda i requisiti di cui ai punti 1) e 2) sono dichiarati sotto forma di impegno (compilando l'apposita dichiarazione, allegato D9) e devono risultare coerenti con le prescrizioni del bando sin dalla data di avvio a realizzazione del progetto, come rilevabile da visura camerale in sede di controllo della richiesta di erogazione a titolo di anticipo/per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo.

¹² Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Progetti ammissibili

Sono ammissibili al presente bando i progetti di investimento aventi almeno una delle seguenti specifiche finalità:

- a. attivazione di soluzioni informatiche che prevedano le seguenti funzionalità: tracciamento delle procedure di sicurezza attuate, notarizzazione delle procedure di cui sopra attraverso l'utilizzo di tecnologia blockchain, servizi di accessibilità per utenti esterni quali ispettori qualificati o altri utenti autorizzati in sola consultazione;
- b. adozione di sistema di gestione conforme alla norma tecnica ISO 45001.

Gli investimenti possono avere avuto avvio prima della data di presentazione della domanda a partire dal 01/01/2022 e, fermi restando gli adempimenti che la legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro prevede a carico dei diversi soggetti, devono essere specificamente destinati a migliorare la gestione della sicurezza dei lavoratori, avendo a riferimento le informazioni riportare sul Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) del soggetto beneficiario.

I progetti d'investimento devono essere ricondotti alle diverse tipologie di attività innovative previste nel "Catalogo" e prevedere l'acquisizione di servizi qualificati di cui alle sezioni A e B dello stesso come da estratto allegato al presente bando.

I suddetti servizi devono essere erogati da fornitori che rispondono ai requisiti di cui al punto 3.4

La proposta progettuale deve illustrare nel dettaglio:

- le varie fasi del progetto e/o programma d'investimento, ivi compresa la realizzazione del risultato finale da conseguire;
- le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento;
- il programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.

I richiedenti possono presentare ulteriori progetti successivi al primo presentato a condizione che sussistano i seguenti requisiti:

- a. alla data di presentazione della domanda il progetto presentato precedentemente non risulti in fase istruttoria;
- b. alla data di presentazione della domanda il progetto precedentemente presentato risulti non ammesso oppure risulti ammesso e sia già stata presentata richiesta di erogazione a saldo dell'aiuto concesso per il precedente progetto;
- c. il contenuto dei progetti e la tipologia di servizi sia diverso da quanto già presentato ed agevolato;

3.2 Massimali d'investimento ed intensità dell'agevolazione

L'aiuto è concesso ai sensi del Reg UE 1407/2013 (de minimis) sotto forma di contributo a fondo perduto pari al 40% del totale delle spese ammissibili e per un importo non inferiore a Euro 8.000,00 e non superiore a euro 50.000,00. Nel caso in cui il progetto presentato sia stato condiviso dal proponente con l'impresa committente e/o con altre imprese appartenenti alla stessa filiera e l'accordo preveda l'utilizzo di metodi e tecnologie comuni, nonché l'implementazione di un modello uniforme di innovazione nell'organizzazione aziendale (con relativa attestazione di quest'ultima) l'importo massimo del contributo è pari ad euro 60.000,00.

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

Termine iniziale e finale

Il progetto può essere già stato avviato a partire dal 01/01/2022 e dovrà avere una durata complessivo di 12 mesi-salvo possibilità di proroga (max 3 mesi) dietro presentazione di richiesta motivata.

3.4 Spese ammissibili

Il progetto d'investimento deve prevedere una o più delle seguenti attività:

- Servizi qualificati (consulenze) per la realizzazione dell'investimento ammissibile come da voci A e B del catalogo dei servizi qualificati approvato con DD 12935 del 19/08/2020 (allegato H) - anche con riferimento ai requisiti dei fornitori e alle tariffe massime giornaliere - di seguito specificati:
 - A.1 - Servizi di audit e assessment del potenziale e dell'impatto sociale
 - A.2 - Studi di fattibilità
 - B.1.3 - Servizi tecnici di progettazione per ricerca e sviluppo, innovazione di prodotto e/o di processo produttivo, sperimentazione (prove e test)
 - B.2.1 - Servizi di supporto al cambiamento organizzativo e di governance
 - B.2.3 - Gestione della catena di fornitura
 - B.2.4 - Supporto alla certificazione avanzata
 - B.6.11 - Realizzazione di dimostratori e soluzioni pilota basate su Blockchain;
- Acquisto di software (necessari alla realizzazione della spesa di cui ai punti a e b degli investimenti ammissibili)
- Spese per il personale direttamente coinvolto nel progetto;
- Spese per acquisto di attrezzature e/o macchinari, coerenti e necessari all'implementazione del progetto;
- Spese di certificazione in caso di acquisizione della certificazione ai sensi della norma ISO45001;
- Spese generali (max 15% della spesa di personale);
- Spese per l'asseverazione della rendicontazione delle spese (max 50% della spesa sostenuta e nel limite del 5% dell'investimento ammesso)

In sede di rendicontazione delle spese effettuate dovrà essere dimostrato che gli investimenti realizzati diminuiscono il livello di rischio e migliorano le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori nelle attività svolte.

I contratti per la prestazione dei servizi ed i relativi costi sono ammissibili se stipulati, fatturati e pagati entro i termini di realizzazione del progetto.

Ulteriori chiarimenti e dettagli relativi alle spese ammissibili sono contenuti in allegato G), denominato "Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione".

Non sono ammessi a contributo:

- a. spese pagate in contanti;
- b. spese parzialmente quietanzate, salvo quanto previsto al paragrafo 8.1;
- c. gli oneri di fidejussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione;

- d. spese per garantire il rispetto da parte dell'impresa della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- e. spese per formazione professionale erogata al personale ed amministratori dell'impresa;
- f. spese fatturate da fornitori non aventi i requisiti di cui al successivo paragrafo 3.4.1

3.4.1 Requisiti fornitori spese per l'acquisizione di consulenze e servizi da Catalogo ex DD 12935 del 19/08/2020.

L'impresa sceglie liberamente il fornitore o i fornitori di servizi che intende utilizzare per la realizzazione del progetto d'investimento. Il fornitore deve comunque essere dotato di attrezzature idonee al servizio che deve erogare, avere esperienza documentata nello specifico ambito tecnico scientifico oggetto della consulenza e/o impiegare personale qualificato con esperienza almeno triennale. Il fornitore deve inoltre possedere i requisiti specifici indicati nel catalogo con riferimento alle diverse tipologie di servizi. E' ammesso il ricorso a consulenti, non in funzione di capo progetto, con esperienza inferiore purchè svolgano attività fino a un massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell'intervento. Ogni fornitore inoltre, ai fini della presente agevolazione:

- deve svolgere presso la sede del cliente un monte ore o giornate non inferiori ad 1/3 (2/3 per i servizi della categoria B2) del totale per i servizi qualificati di tipologia A e ad 1/5 per i servizi qualificati di tipologia B, salvi limiti diversi esplicitamente previsti per specifiche tipologie di servizi nel "Catalogo";
- non può incaricare i propri esperti per più di 100 gg/annue di lavoro ciascuno con riferimento ai servizi del Catalogo. A tale proposito in fase di rendicontazione finale tali esperti dovranno controfirmare le ore effettivamente svolte per il progetto;
- non può sottoscrivere annualmente contratti che cumulativamente superino Euro 500.000.

Il costo giornaliero degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non potrà superare i parametri indicati nei tariffari professionali e in assenza di detti tariffari i massimali di seguito fissati:

Categoria	Esperienza nel settore Specifico di consulenza	Tariffa max giornaliera (in euro)
A	Oltre 15 anni	600,00
B	10 – 15 anni	400,00
C	5 – 10 anni	200,00
D	3-5 anni	150,00

Ai fini dell'individuazione della tariffa applicabile, si farà riferimento all'esperienza professionale maturata alla data di presentazione della domanda di contributo.

Non viene riconosciuta, quale spesa ammissibile, la consulenza specialistica rilasciata da:

- a. titolari, amministratori soci (persone fisiche) e dipendenti con funzioni direttive dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;

- b. imprese individuali la cui titolarità/rappresentanza legale sia riconducibile ai titolari, amministratori e soci (persone fisiche) dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado dell'impresa stessa;
- c. società il cui capitale sociale o le cui quote siano detenute, anche soltanto in parte, da soci (persone fisiche) o amministratori dell'impresa beneficiaria o dai loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado dell'impresa stessa;
- d. eventuali partner sia nazionali che esteri, imprese fornitrici che fanno parte dello stesso gruppo ossia che sono direttamente controllate e collegate o controllanti rispetto all'impresa che effettua la domanda;
- e. imprese che collaborano al medesimo progetto

A tal fine, all'atto di presentazione della domanda di aiuto, è fatto obbligo di presentare una specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.a.

Le imprese beneficiarie di contributi non potranno essere a loro volta fornitori dei servizi qualificati verso altre imprese che presentano domanda di agevolazione sul bando in oggetto fino alla data di inoltro della rendicontazione a saldo del progetto ammesso e finanziato.

3.5 Cumulo

L'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013), con Fondi UE a gestione diretta o con altre misure consentite in via straordinaria dal Temporary Framework, tenuto conto di quanto previsto da quest'ultimo, alle seguenti condizioni:

- sempre, se riguardano costi ammissibili diversi individuabili;
- fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti.

Al fine del rispetto del divieto di cumulo e per evitare un doppio finanziamento, laddove l'esistenza del contributo sia nota al momento dell'emissione della fattura e il fornitore sia disponibile, è possibile inserire il timbro di annullo nel campo "note" della fattura in fase di emissione della stessa.

Quando ciò non è possibile, il beneficiario ha le seguenti opzioni alternative:

- effettuare una dichiarazione, da inviare in fase di rendicontazione e da conservare nel fascicolo di progetto, nella quale riporta e attesta l'elenco delle fatture elettroniche imputate al progetto (di cui dovrà indicare il CUP e Azione e Sub-Azione oltre che analiticamente l'importo imputato in corrispondenza di ogni giustificativo di spesa);
- predisporre un nuovo documento in cui annotare gli estremi della fattura passiva imputata al progetto e recante il "timbro di annullo". Detto documento, se emesso in forma elettronica, è allegato alla fattura originaria e reso immodificabile mediante l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata;
- se, invece, il documento integrativo è redatto su supporto cartaceo, si rende necessario materializzare la fattura digitale, per conservarla congiuntamente al menzionato documento, ovvero (soluzione preferibile), in alternativa, convertire il documento

integrativo analogico in formato elettronico ed allegarlo digitalmente alla fattura elettronica da annullare secondo quanto indicato al punto precedente.

La dicitura da inserire al fine dell'annullamento è la seguente:

- **Bando per il sostegno a investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: prima applicazione per il Settore Moda**
 - Operazione CUP
 - Spesa di Euro
 - rendicontata a titolo di [indicare se SAL/SALDO] → l'importo da indicare corrisponde alla quota che si intende imputare al progetto per il singolo giustificativo di spesa.

In ogni caso la somma del sostegno pubblico complessivamente fornito non può superare l'importo totale dei costi ammissibili.

4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Soggetto gestore

Per la gestione del presente bando, ai sensi della L.r. 28/2008, è stata individuata Sviluppo Toscana SpA.

4.2 Presentazione della domanda

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 14,00 del giorno 12/12/2022.

La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana, è presentata esclusivamente on line, tramite SPID, CIE, CNS sul portale di Sviluppo Toscana S.p.A., <https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/> secondo le indicazioni fornite in Allegato C.

La domanda consiste nel documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti destinatari/beneficiari intendono allegare, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto destinatario/beneficiario, rientrante tra i soggetti indicati al paragrafo 2.1 del presente Bando e completo di tutti i documenti obbligatori descritti all'interno del paragrafo 4.3 e conformi, nei contenuti e nelle modalità, alle indicazioni previste.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti sono rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>).

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

La domanda si considera pervenuta contestualmente alla presentazione della domanda online.

Ulteriori dettagli sono disponibili nell'Allegato C del presente bando e sul sito internet dell'Organismo Intermedio nella parte dedicata a "Istruzioni per la presentazione della domanda".

Non è ammisible:

1. la domanda non presentata in lingua italiana;
2. la domanda non sottoscritta digitalmente;
3. la domanda sottoscritta da persona non titolata alla firma nel caso di soggetto già costituito;
4. la domanda sottoscritta da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta;
5. la domanda priva anche di un solo documento richiesto dal presente paragrafo del Bando nonché della documentazione obbligatoria richiesta;
6. la domanda di aiuto firmata digitalmente con algoritmo non conforme alla Deliberazione CNIPA 45/09 (SHA-1) chiave non abilitata alla firma.

Gli indirizzi di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti i contenuti del bando sono i seguenti: sicurezzalavoro@sviluppo.toscana.it

Si precisa che per il supporto alla compilazione e per le problematiche di tipo tecnico l'indirizzo di posta elettronica è: supportosicurezzalavoro@sviluppo.toscana.it

4.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda

- A) DICHIAZAZIONE DI IMPEGNO RELATIVO ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE della CCIAA territorialmente competente, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, di un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 previste al paragrafo 2.1 (requisiti di accesso di cui ai punti 1. e 2. per le imprese prive di sede o unità operativa in Toscana al momento della domanda- MODELLO D11);
- B) DICHIAZAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI e CAPACITA' A CONTRARRE ai sensi dell' art. 9, comma 2, lettera c), D.lgs. 08-06-2001 n. 231 (requisito punto 6 del paragrafo 2.2) e DICHIAZAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI (requisito punto 7) del paragrafo 2.2- MODELLO D2);
- C) DICHIAZAZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRASTO DEL LAVORO NERO E SOMMERSO (requisito n. 8 - MODELLO D3);
- D) DICHIAZAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE (requisito n. 10 - MODELLO D1);
- E) DICHIAZAZIONE DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA (requisito n. 11 - MODELLO D4);
- F) DICHIAZAZIONE DEI CARICHI PENDENTI¹³ (requisito n. 12 - MODELLO D2);
- G) DICHIAZAZIONE DI CUMULO (requisito n. 17 - MODELLO D5);
- H) DICHIAZAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (MODELLO D8);
- I) SCHEDA TECNICA DI PROGETTO - PIANO FINANZIARIO (ALLEGATO B);

¹³ Ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato)

J) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA (requisiti nn. 14, 15 e 16 -MODELLO D6 E D7)

- per le attività economiche con l’obbligo del deposito dei bilanci presso la CCIAA, la documentazione disponibile sul Registro Imprese sarà acquisita d’ufficio da Sviluppo Toscana;
- per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio o che alla data della domanda non abbiano ancora chiuso il primo bilancio: la situazione economica e patrimoniale di periodo su cui sia apposto un timbro o una dichiarazione del tenutario delle scritture contabili che attesti la conformità delle informazioni fornite rispetto alle scritture contabili esistenti al momento della presentazione;

In assenza della situazione economica e patrimoniale di periodo il progetto sarà ritenuto inammissibile; in caso di documentazione incompleta, Sviluppo Toscana si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione il bilancio o la dichiarazione mancante;

- è richiesta inoltre a tutti i partecipanti: la presentazione di uno schema di bilancio previsionale triennale in cui sia specificata la fattibilità economica delle iniziative con una previsione di costi e di entrate per l’anno di avvio progetto (che può essere anche precedente alla presentazione della domanda) e i due anni successivi. Le stime previsionali dovranno essere accompagnate da una relazione descrittiva che chiarisca le modalità di calcolo.

K) COPIA DELL’ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA territorialmente competente, ed attestante, ai sensi del codice civile, l’aumento di capitale deliberato (in caso di aumento di capitale rispetto a quello risultante dall’ultimo bilancio approvato) unitamente alle contabili attestanti il versamento da parte dei soci dell’aumento di capitale sottoscritto (requisito n. 14 MODELLO D7);

L) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci successivamente alla data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato (requisito n. 14 MODELLO D7);

M) DOCUMENTAZIONE FORNITA DA IMPRESA STRANIERA priva di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda, secondo le indicazioni riportate nelle “Istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda da parte dell’impresa estera” (ALLEGATO F)

N) ASSEVERAZIONE DI UN PROFESSIONISTA ISCRITTO NELL’ALBO DEI REVISORI LEGALI circa il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 10), 14), 15) 16) e indicati al paragrafo 2.2. corredata da una relazione tecnica nella quale devono essere inseriti i dati/calcoli nonché i documenti utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni;

O) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE (se sussiste il caso)

- l’adesione ad un accordo di filiera
- la condivisione del progetto da parte di un’impresa committente e/o da altre imprese appartenenti alla stessa filiera
- l’avvenuta stipula di un accordo che preveda l’utilizzo di metodi e tecnologie comuni, nonché l’implementazione di un modello uniforme di innovazione nell’organizzazione aziendale

P) Le imprese che risultano associate/collegate ad imprese estere, al fine di verificare il **requisito di dimensione d'impresa**, sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito: http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/servizi_consolari/traduzione_legalizzata_documento.html oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente¹⁴, purché asseverate da un revisore legale.

La mancata presentazione anche di un solo documento tra quelli indicati sopra come obbligatori costituisce causa di non ammissione.

Una volta presentata la domanda sul sistema informatico non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto dall'organismo intermedio in fase di istruttoria di ammissibilità.

La Regione Toscana, per il tramite di Sviluppo Toscana, si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni sulla sola documentazione presentata** secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 5.3.

5. ISTRUTTORIA, SELEZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda, vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di selezione.

- selezione

I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno selezionati in base ai criteri del successivo paragrafo 5.5.

- concessione dell'agevolazione

5.2 Istruttoria di ammissibilità

Sviluppo Toscana S.p.A., provvederà all'istruttoria di ammissibilità dei progetti, con decorrenza dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e conclusione entro i successivi 60 giorni.

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione del requisito di cui al punto 3 (DURC) del paragrafo 2.2 verificabile durante l'iter istruttorio).

L'istruttoria di ammissibilità è volta ad accertare:

¹⁴ Raccomandazione (CE) 6-5-2003/361CE, D.M. MAP 18/04/2005, Regolamento (CE) n. 651/2014

- a. la corretta presentazione della domanda secondo le modalità stabiliti all'interno del paragrafo 4.2 del presente Bando e dell'Allegato C, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al paragrafo 4.3, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- b. la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3 del Bando;
- c. la presentazione del progetto da parte dei soggetti previsti dal paragrafo 2.1 del Bando;
- d. la sussistenza del requisito di ammissibilità previsto al punto 3. del paragrafo 2.2 del Bando;
- e. la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1, 2 (se dichiarati al momento della presentazione), 4, 5, 9, 13 (se dichiarato al momento della domanda) e 16 di cui al paragrafo 2.2 del Bando, che verranno verificati puntualmente d'ufficio;
- f. il rispetto dei massimali di investimento e del cofinanziamento minimo del progetto di cui al paragrafo 3.2 del bando;

Tutte le verifiche di questa fase sono effettuate d'ufficio e con controllo puntuale.

5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità e/o di selezione emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni¹⁵.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

5.4 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio, **immediatamente verificabili**:

- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.2 e 4.3;
- l'errato invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata sottoscrizione delle autocertificazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;
- la mancata allegazione della documentazione obbligatoria a corredo della domanda;

¹⁵ Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017

- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 3), 4), 5), 9) e 16¹⁶), di cui al paragrafo 2.2; l'assenza dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) e 13) nel caso in cui il richiedente ha dichiarato di possederli al momento della domanda;
- l'assenza del progetto;
- il mancato rispetto del limite minimo dell'investimento ammesso ai sensi del par. 3.2;
- inammissibilità del soggetto fornitore

¹⁶ *Fatta salva la possibilità di rideterminare il contributo in materia di cumulo*

5.5 Criteri di selezione

La selezione viene avviata contestualmente all'istruttoria di ammissibilità di cui al par. 5.4. a cura di una Commissione Tecnica di Valutazione composta dal responsabile del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese e n. 2 esperti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, componenti del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 D.lgs 81/2008 con le adeguate competenze tecniche.

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- spesa ammissibile minima: Euro 20.000,00;
- pertinenza e congruità delle spese programmate rispetto agli obiettivi previsti:
 - Nel caso di consulenze il riferimento è ai tariffari per servizi di consulenza ammissibili - per costi giornalieri - entro i massimali presenti nei tariffari professionali o, in assenza degli stessi, entro i limiti definiti dal catalogo servizi qualificati approvato con DD 12935 del 19/08/2020 e ss.mm.ii;
 - nel caso di investimenti materiali il riferimento è ai prezzi di mercato comparati ai preventivi di spesa;
- con procedura valutativa a sportello, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 123/1998¹⁷, sulla base dei criteri di seguito illustrati, definiti con delibera di Giunta regionale n. 1285 del 14/11/2022.

1. Grado di novità del progetto e validità tecnica
1. Innovatività degli aspetti tecnologici sviluppati e coerenza con RIS3
2. Contributo del progetto di innovazione proposto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie aziendali
3. Presenza di chiare indicazioni su come il progetto proposto realizzerà un cambiamento (e quale) con riguardo a uno o più dei seguenti aspetti: a) nuovi prodotti, servizi e processi o modifiche a prodotti o servizi; b) organizzazione e condizioni di lavoro; impianti e attrezzature; forza lavoro; c) cambiamenti nelle conoscenze o informazioni su pericoli e rischi per la SSL;
4. Presenza di una chiara descrizione, accompagnata da dati tecnici (es. indici di rischio) su come il progetto proposto consenta al beneficiario di tutelare la salute dei lavoratori oltre gli obblighi di legge
5. Indicazione dell'impatto del progetto sul distretto/filiera, brevettabilità e/o sviluppo della proprietà intellettuale
2. Validità economica, competitività e sostenibilità del progetto
1. Indicazione dei risultati attesi in termini di redditività, competitività e loro attendibilità (da KPI o piano industriale/fattibilità)
2. Individuazione dei rischi e delle opportunità: indicazione dei processi e azioni necessarie per determinare e affrontare i rischi e le opportunità del progetto presentato
3. Valorizzazione aziendale dei risultati

¹⁷ Art. 9, L.R. n. 71/2017

1. descrizione delle prospettive di mercato derivanti dal miglioramento dei processi derivanti dalla realizzazione del progetto proposto ed eventuali ricadute per l'aumento della capacità produttiva

4. Competenze coinvolte

Qualificazione del fornitore come richiesto dal catalogo servizi avanzati e qualificati di cui al DD 12935 del 19/08/2020.

Il fornitore deve essere dotato di attrezzature idonee al servizio che deve erogare, avere esperienza documentata nello specifico ambito tecnico scientifico oggetto della consulenza e/o impiegare personale qualificato con esperienza almeno triennale. Il fornitore deve inoltre possedere i requisiti specifici indicati nel catalogo con riferimento alle diverse tipologie di servizi. È ammesso il ricorso a consulenti, non in funzione di capo progetto, con esperienza inferiore purché svolgano attività fino a un massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell'intervento.

Il costo giornaliero degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non potrà superare i parametri indicati nei tariffari professionali e in assenza di detti tariffari i massimali di tariffa massima giornaliera di seguito fissati secondo l'esperienza nel settore specifico di consulenza:

A Oltre 15 anni Euro 600,00

B 10 – 15 anni Euro 400,00

C 5 – 10 anni Euro 200,00

D 3-5 anni Euro 150,00

Saranno ammissibili i progetti che a giudizio unanime dei componenti del CTV posseggono i requisiti sopra elencati.

5.6 Concessione dell'agevolazione

L'attività istruttoria, svolta mediate procedura di selezione a sportello, si conclude -entro 60 giorni dalla presentazione della domanda- con la comunicazione di concessione o di non ammissione adottata con specifico provvedimento dall'Organismo Intermedio in nome e per conto dell'Amministrazione regionale

La comunicazione di non ammissione contiene le motivazioni espresse da CTV.

Qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita istanza a questi ultimi del Organismo Intermedio, il richiedente verrà provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria pena l'esclusione dal contributo.

Qualora, entro i termini di cui sopra, la suddetta istanza del Organismo Intermedio agli enti preposti, inserita in fase istruttoria, si concluda con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva disposta e con la concessione del contributo. Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC non regolare, ovvero non si

concluta nei termini di cui sopra, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo.

La comunicazione inviata a cura di Sviluppo Toscana degli esiti dell'istruttoria costituisce atto di concessione ovvero atto di diniego.

L'atto di concessione può anche prevedere il mancato riconoscimento dell'intero contributo concesso con conseguente riduzione parziale e relativa motivazione, emersa in sede di istruttoria di ammissibilità o di selezione.

Eventuali richieste di riesame in autotutela (sia verso la mancata ammissione che verso la parziale decurtazione del contributo) devono essere inviate entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di diniego.

Sviluppo Toscana esaminerà dette richieste ed entro i successivi 30 gg. provvederà a:

- a. accogliere la richiesta di riesame, e tale comunicazione costituirà provvedimento di concessione;
- b. respingere tale richiesta, confermando l'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità.

Il richiedente avrà comunque facoltà di presentare ricorso amministrativo entro i termini di legge.

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari a seguito dell'esame istruttorio. In prossimità dell'esaurimento della dotazione del bando Sviluppo Toscana provvederà ad avvisare il Settore Politiche di Sostegno alle Imprese che disporrà la chiusura del presente bando.

In caso di esaurimento delle risorse disponibili il contributo è concesso al progetto presentato cronologicamente prima (data, ora, minuto), salvo il caso di soggetti in possesso del rating di legalità che da' diritto a priorità, a parità di giorno di presentazione.

Le domande presentate entro la chiusura e ancora non istruite riceveranno comunicazione di non ammissibilità per esaurimento delle risorse disponibili e saranno esaminate in caso di risorse disponibili a seguito di revoche o rinunce delle concessioni già disposte, salvo loro espressa rinuncia.

Eventuali riaperture potranno essere previste a seguito di rinunce o revoche di agevolazioni già concesse.

Il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione. Detta rinuncia non determina l'adozione di un atto di revoca da parte dell'amministrazione.

5.7 Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione (entro 120 giorni)

Dopo la concessione ed entro 120 giorni dalla data di comunicazione della concessione, l'Amministrazione regionale effettua i controlli a pena di decadenza in relazione ai requisiti **autocertificati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:**

- Controlli su un campione pari al 40% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati in relazione ai requisiti di cui al paragrafo 2.2, punti 1, 2 (se non posseduti al momento della domanda), 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15 e 16;

In caso di mancanza dei requisiti alla data di presentazione della domanda accertati successivamente alla concessione del contributo si verifica la decadenza dallo stesso.

Essa verrà formalizzata attraverso un **atto di revoca per inammissibilità**

5.8 Rinuncia all'agevolazione

L'impresa deve comunicare l'eventuale rinuncia al contributo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione. La comunicazione deve avvenire tramite P.E.C, a Sviluppo Toscana S.p.a. che adotta un provvedimento di presa d'atto della rinuncia e ne dà comunicazione al competente ufficio regionale.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 71/2017, in caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione¹⁸ come indicato al paragrafo 9.4. In questo caso la rinuncia comporta la decadenza dell'agevolazione e sarà formalizzata con un atto di revoca da parte dell'amministrazione regionale, nonchè il divieto di accedere alle agevolazioni regionali per un periodo di tre anni successivi all'adozione dell'atto di revoca.

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

6.1 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** dell'agevolazione concessa, al rispetto dei seguenti obblighi:

1. realizzare il progetto ammesso. Il progetto s'intende realizzato quando gli obiettivi previsti sono raggiunti e le spese sono sostenute in misura non inferiore al 60% dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo le modalità previste dalla comunicazione di concessione. Tale misura sarà determinata facendo riferimento ai costi ammessi e validamente rendicontati in rapporto all'ultimo piano finanziario approvato, come risultanti dal controllo della rendicontazione finale di spesa. In caso di documentazione di spesa ammessa inferiore al 60%, al fine di non incorrere in un provvedimento di revoca, il beneficiario deve dimostrare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi previsti attraverso la presentazione di una relazione dettagliata e di presentazione di adeguata documentazione, che sarà sottoposta all'esame dell'Organismo Intermedio e al vaglio del CTV.
2. rispettare i termini di cui al paragrafo 3.3. e concludere il progetto entro **12 mesi dall'avvio**;
3. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto/investimento secondo quanto previsto al paragrafo 8.1;
4. fornire la relazione tecnica per ciascuno stato di avanzamento secondo le modalità previste nel bando e nel documento "Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione", allegato quale parte integrante del presente bando;
5. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto/investimento, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata ai sensi dell'art.20 della L.R. 71/2017 per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione;

¹⁸ Art. 24, L.R. n. 71/2017

6. richiedere all'amministrazione l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto secondo le modalità dettate dal bando (v. paragrafo 7.2) e dalle Linee-guida per la presentazione delle varianti che saranno rese disponibili sul sito internet www.sviluppotoscana.it, nella sezione "varianti aperte";
7. comunicare tempestivamente, nei termini previsti dalle linee-guida di cui al punto precedente per ciascuna tipologia, le variazioni, eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto, riguardanti il requisito del beneficiario nonché le variazioni intervenute durante il periodo di mantenimento dell'investimento, riguardanti il trasferimento degli obblighi ad un nuovo soggetto, come specificato al paragrafo 7.3 del presente bando;
8. fornire le informazioni e la documentazione finanziaria, tecnica e amministrativa del progetto comunque richiesta dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
9. rispettare, in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
10. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento, compreso quanto previsto dal DL 34/2019 art 35 "Obblighi trasparenza delle erogazioni pubbliche"¹⁹;
11. rispettare la previsione del Bando in materia di cumulo (v. paragrafo 3.5);
12. in caso di anticipo dietro presentazione di fideiussione, rispettare l'obbligo di sostituzione del garante entro i termini richiesti dall'Amministrazione o, in alternativa, di restituire la somma anticipata maggiorata dagli interessi con le modalità di cui al paragrafo 8.4;
13. mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'erogazione del saldo, i requisiti per l'accesso all'aiuto stesso (ad eccezione del requisito dimensionale), ed in particolare:
 - a essere in regola con il pagamento dei contributi INPS-INAIL a favore dei lavoratori. L'irregolarità del DURC sanata entro 15 giorni dalla contestazione dell'Ufficio precedente della Regione Toscana Organismo Intermedio non determina la perdita del requisito per l'accesso all'aiuto;
 - b possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;
 - c possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti dell'impresa non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - d non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda:
 - condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) o provvedimento per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;
 - condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per

¹⁹ D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato.

delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minore;

- condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale;

e essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente;

f essere impresa attiva ai fini del bando, vale a dire non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione;

g mantenere la sede o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di agevolazione, in Toscana, nei territori di cui al paragrafo 2.1. (la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale);

h essere in regola con le norme in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato), ai fini dell'erogazione del contributo ai sensi della Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 25.10.2016;

14. per tutta la durata del progetto, nonché per 8 anni successivi alla rendicontazione del progetto:

- a non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata - compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del progetto - salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto;
- b mantenere i requisiti di cui alle precedenti lettere e), g) ed h) del punto precedente.

Il Beneficiario si impegna infine a fornire all'Amministrazione Regionale o ad altri Enti da questa incaricati informazioni e documentazione utile a realizzare attività di comunicazione, promozione e diffusione di informazioni anche con riferimento al tema degli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

7.1 Adempimenti successivi alla concessione dell'agevolazione

Con la comunicazione di ammissione inviata tramite PEC l'Amministrazione regionale tramite Sviluppo Toscana S.p.a. indicherà al beneficiario anche i termini di realizzazione del progetto.

7.2 Varianti

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare:

- il programma di lavoro,
- il piano finanziario,
- i fornitori e/o gli esperti attivati;

- la localizzazione.

Le varianti che incidono sul piano finanziario saranno ammesse se le somme oggetto di spostamento tra le macrovoci di investimento sono inferiori o pari al 40% del costo totale del progetto.

Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti dal bando, né varianti che prevedono un aumento del costo totale ed una richiesta di aumento del contributo concesso.

Le modifiche al piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sul sito web di Sviluppo Toscana.

Tali variazioni possono essere presentate soltanto per n. 1 volta, compatibilmente con il termine di conclusione del progetto.

7.3 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento dell'investimento

Per periodo di mantenimento si intende, ai sensi dell'art 20 della L.R.71/2017, n. 8 anni dalla realizzazione.

1. Casi in cui la modifica interviene prima dell'erogazione del saldo.

In questi casi l'Amministrazione regionale procede con le modalità di seguito indicate a seconda della tipologia del beneficio concesso.

Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

2. Casi in cui la modifica interviene successivamente all'erogazione del saldo

In questi casi il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto co-obbligato rispetto agli obblighi di cui al punto n.14 del paragrafo 6.1, e risponde solidalmente in caso di inadempienza.

In tutti i casi:

la domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata a Sviluppo Toscana entro i 30 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

Sviluppo Toscana effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

A tal fine, nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi concessi e non erogati, alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Se la modifica del soggetto beneficiario interviene nella fase di realizzazione del progetto, Sviluppo Toscana dovrà in ogni caso verificare che il nuovo soggetto possieda il requisito della capacità economico-finanziaria.

7.4 Fattispecie di modifica del beneficiario

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione. Le suddette disposizioni si applicano anche al **conferimento di impresa individuale** in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione.

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle linee-guida sulle varianti rese disponibili sul sito www.sviluppo.toscana.it nella sezione dedicata al presente bando.

8. EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica

La rendicontazione di spesa dovrà essere presentata dai soggetti beneficiari entro il termine dei 12 mesi di cui al par. 3.3., termine finale per la realizzazione del progetto.

La mancata presentazione della rendicontazione di spesa nei termini previsti equivale a rinuncia all'agevolazione da parte del soggetto beneficiario e comporta l'avvio del procedimento di revoca ai sensi del paragrafo 9.1 del bando.

Qualora sia in corso l'istruttoria di variante progettuale la rendicontazione delle spese potrà essere inviata solo a seguito dell'approvazione della stessa. In ogni caso non si darà corso all'eventuale erogazione del contributo fino a quando non sia intervenuta la formale approvazione della variante progettuale da parte dell'Ufficio regionale competente.

I giustificativi di spesa e pagamento dovranno essere caricati sullo specifico Gestionale Finanziamenti di Sviluppo Toscana S.p.A. accessibile dal sito web www.sviluppo.toscana.it.

Le spese ammissibili potranno essere rendicontate attraverso una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte del Revisore legale con la quale è verificata e attestata la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario. La perizia dovrà essere redatta secondo le specifiche indicazioni e compilando i relativi allegati (reperibili alla pagina web www.sviluppo.toscana.it/mod_revisori).

Si ricorda che la documentazione di spesa da caricare sul sistema è costituita dalle fatture elettroniche in formato .xml.

Alla rendicontazione di spesa dovrà essere allegata la specifica dichiarazione sostitutiva in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato").

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero); in particolare **è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, intestati ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo esborso finanziario.**

Qualora in sede di rendicontazione siano presentate fatture per servizi e consulenze con spese esposte parzialmente ammissibili, è ammesso un pagamento parziale corrispondente con una quietanza non generica che chiarisca quali siano le spese evidenziate in fattura che sono realmente pagate, ferma restando la necessità di integrale quietanza della componente fiscale se presente.

Tutti i giustificativi di spesa relativi all'intervento ammesso dovranno riferirsi all'unità locale toscana ed essere rilevabili dalle opportune scritture contabili e dai giustificativi di spesa e di pagamento oggetto di rendicontazione.

In caso di pagamenti cumulativi, ai fini del rispetto del requisito della tracciabilità sarà richiesto di fornire eventuale documentazione contabile anche non afferente al progetto finanziato; i pagamenti non riferibili in modo certo ed univoco al progetto finanziato saranno considerati non ammissibili e la relativa spesa non ammessa a contributo. Al fine di garantire piena tracciabilità dei flussi delle risorse impiegate, infine, il beneficiario/destinatario deve registrare il dettaglio delle somme rendicontate su un prospetto extracontabile (ad esempio su foglio di calcolo), all'interno del quale si darà evidenza dei riferimenti dei giustificativi di spesa rendicontati e dei codici dei conti/mastri di costo sui quali essi risultano registrati.

In fase di rendicontazione verrà verificata la corrispondenza tra gli obiettivi/attività/output e risultati riportati nella domanda di ammissione e quanto presentato nella domanda di erogazione. La non corrispondenza tra il realizzato ed il previsto, se non debitamente motivata e nei limiti dettagliati nel bando determina la revisione del punteggio e la revoca dell'agevolazione concessa.

In caso di rendicontazione tramite revisore, sono effettuati controlli annuali a campione sulle relazioni e attestazioni, in misura pari al 10%.

8.2 Rimodulazione e riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione

La rimodulazione o riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione, accertati a seguito di controlli, di variazioni di cui al capitolo 7, ovvero di istruttoria della rendicontazione delle spese presentate, non costituisce motivo di revoca ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L.R. n. 71/2017, purché autorizzata.

8.3 Modalità di erogazione dell'agevolazione

L'erogazione del contributo avverrà su istanza del beneficiario:

- a titolo di **anticipo** fino all'80% del contributo totale del progetto, subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fidejussoria (vedi schema allegato E al presente bando e succ. par. 8.4)
- per **stato di avanzamento lavori (SAL)** da presentarsi entro e non oltre 180 gg dalla comunicazione di ammissione ed in misura non inferiore al 30% e non superiore all'80% della spesa ammessa all'agevolazione. L'istanza di erogazione di SAL, può essere presentata, insieme ai giustificativi di spesa e pagamento:
 1. attraverso una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista iscritto nel registro dei Revisori legali di cui all'art. 1 comma 1lett. g) del D.lgs. 27/01/2010 n. 39.
 2. attraverso dichiarazione ex artt. 47, 75 e 76 del DPR 445/2000 sottoscritta da un legale rappresentante, attestante la regolare rendicontazione della spesa e richiedendo in acconto l'erogazione di una quota di contributo corrispondente al 50% di quanto teoricamente correlato alla spesa rendicontata.

I controlli successivi all'erogazione dovranno essere svolti sulla rendicontazione corrispondente al 100% della sovvenzione concessa e comunque prima della liquidazione del saldo finale.

- a **saldo** dietro presentazione di rendicontazione attestante l'avvenuta conclusione del progetto oppure attraverso una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista iscritto nel registro dei Revisori legali di cui all'art. 1 comma 1lett. g) del D.lgs. 27/01/2010 n. 39.

Sulle relazioni e attestazioni, sono effettuati controlli annuali a campione, mediante attivazione di valutatori esperti in materia e verifiche in loco, in misura pari ad almeno il 20% del totale degli ammessi;

Si ricorda che la rendicontazione finale deve rappresentare almeno il 60% dell'investimento ammesso all'agevolazione.

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo/S.A.L./saldo) sarà preceduta dalla verifica della sussistenza dei requisiti 1), 2), 3), 4) ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale 12), e 13) di cui al paragrafo 2.2.

Con riferimento al requisito 12) di cui al paragrafo 2.2. l'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato).

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", l'amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di cui ai punti 6) e 7) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

8.4 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria²⁰

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo fino all'80% del contributo totale del progetto. L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria²¹.

Tale garanzia deve coprire:

- capitale, interessi e – ove previsti -interessi di mora, oltre alle spese della procedura di recupero;
- un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.

A tal fine l'importo da garantire deve essere pari all'importo del contributo da erogare (fino all' 80% del contributo concesso) maggiorato del 10% per interessi e spese di recupero (e, quindi, per un importo complessivo pari all'88% del contributo concesso, qualora si richieda l'anticipo nella misura massima consentita).

Detta garanzia può essere prestata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) come novellato dal decreto legge 25 marzo 2019 n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2019 n.41, che svolgono attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa.

Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica²²

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici richiedono un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante.

La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall'Amministrazione Regionale (allegato al bando) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con espressa attestazione notarile dei poteri di firma del garante in relazione all'entità della garanzia prestata ed alla effettiva capacità di impegnare

²⁰ Decisione G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fidejussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti." e schema approvato con deliberazione G.R. 467 del 02/05/2018

²¹ Art. 8, L.R. n. 71/2017

²² D.lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3

l'Ente garante, al fine di preconstituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

Le garanzie devono essere emesse in formato digitale nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 20 del D. lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione digitale – CAD) e le relative sottoscrizioni devono essere apposte in presenza di un Notaio, ai sensi dell'art. 25 del CAD, in relazione a quanto disposto dall'art. 2703 c.c.

Nel caso di garanzie eventualmente emesse in formato analogico, si richiede, come previsto dall'art. 22 del CAD, la trasmissione di "copia informatica conforme all'originale" della garanzia, rilasciata da Notaio ai sensi dell'art. 68-ter della Legge 16/02/1913, n. 89 "Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili".

La fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana.

Secondo quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'Interpello Interpello n. 911-1377/2021 del 27/09/2021, le garanzie di cui trattasi, ai fini dell'accogliibilità delle stesse a supporto della richiesta di erogazione a titolo di anticipazione, devono essere assoggettate all'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, così come disposto dall'art. 1 della "tariffa" allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Secondo quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'Interpello Interpello n. 911-1377/2021 del 27/09/2021, le garanzie di cui trattasi, ai fini dell'accogliibilità delle stesse a supporto della richiesta di erogazione a titolo di anticipazione, devono essere assoggettate all'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, così come disposto dall'art. 1 della "tariffa" allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Nel caso di titoli di garanzia stranieri (cioè rilasciati da soggetti abilitati a norma di legge al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici, aventi sede legale all'estero), essi devono essere sempre redatti in forma pubblica, in quanto modalità prevista dall'art. 58 del Reg 1215/2012.

Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti, quali ad esempio la Convenzione dell'AIA del 5 ottobre 1961.

Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, anch'essa debitamente legalizzata.

La fideiussione estera può essere accettata solo ove il soggetto fideiussore espressamente elegga domicilio in relazione agli atti connessi alla polizza, e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, presso una sede di rappresentanza generale o una sede operativa in Italia.

La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

Resta altresì fermo l'art. 1943 del codice civile; in caso di mancata sostituzione del garante entro i termini richiesti dall'Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell'anticipazione concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data del formalizzarsi della situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini concessi, determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dal presente bando.

La sostituzione del fideiussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del contratto di fideiussione, allegato E al presente bando.

Secondo quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'Interpello Interpello n. 911-1377/2021 del 27/09/2021, le garanzie di cui trattasi, ai fini dell'accogliibilità delle stesse a supporto della richiesta di erogazione a titolo di anticipazione, devono essere assoggettate

all'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, così come disposto dall'art. 1 della "tariffa" allegata al D.P.R. n. 642/1972.

8.5 Verifica finale dei progetti

I progetti sono sempre sottoposti a **verifica finale dei risultati conseguiti**.

Tali verifiche sono effettuate sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni tecniche di medio periodo e conclusiva allegate alla rendicontazione e sono dirette ad accertare:

- la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
- la congruità delle spese sostenute;
- il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti.

Le relazioni tecniche devono essere elaborate conformemente alle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale e secondo l'apposito modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.a.

8.6 Controlli in loco e ispezioni

Dopo l'erogazione a saldo, l'Amministrazione regionale procederà a controlli in loco a campione sui soggetti finanziati, a pena di **revoca**, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando.

L'Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare:

- la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento ed ai risultati realizzati
- il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando
- la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

8.7 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di rendicontazione e di erogazione emerga l'esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 gg. Detto termine decorre dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di istanza di rendicontazione ed erogazione.

La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 gg.²³ dal ricevimento.

²³ Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/2017

9. REVOCA, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI

9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale

Costituiscono cause di decadenza e conseguente **revoca totale** dell'agevolazione:

- indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando oppure per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- mancato rispetto degli obblighi del beneficiario di cui al punto 6.1;
- adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3;
- rinuncia all'agevolazione trascorsi 60 gg dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione;
- mancata realizzazione del progetto;
- esito negativo dei controlli svolti nei 120 giorni successivi alla concessione di cui al punto 5.7, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- mancato rispetto dell'obbligo di mantenere l'unità produttiva in Toscana;
- mancato rispetto dell'obbligo di mantenere l'investimento oggetto di agevolazione.
- adozione di provvedimenti definitivi di condanna nelle fattispecie di cui alla Decisione di G.R. n.4 del 25/10/2016 (contrastò del fenomeno cd caporalato) intervenuti prima dell'erogazione del saldo;

9.2 Revoca parziale

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/2017, salvo diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, qualora successivamente alla realizzazione dell'investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso venga meno l'investimento oggetto di agevolazione, la revoca può essere disposta in misura parziale. La sua entità è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in ogni caso non può essere inferiore al 50 per cento dell'agevolazione concessa. Fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca parziale è pari al 100 per cento, l'entità della revoca è la seguente: secondo anno d'investimento, revoca pari al 90 per cento; terzo anno d'investimento, revoca pari al 75 per cento; quarto anno d'investimento, revoca pari al 65 per cento; quinto anno o frazione inferiore, revoca pari al 50 per cento.

9.3 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione

Qualora si verifichino i presupposti di revoca di cui ai paragrafi 9.1 e 9.2 l'amministrazione regionale procede con l'atto di revoca totale o parziale, procedendo anche al **recupero delle risorse** eventualmente erogate.

Il soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.a. comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana ed a Sviluppo Toscana S.p.a., scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Gli uffici della Regione Toscana tramite il soggetto gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento da parte dei beneficiari della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana tramite il soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.a., qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, comunica al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.).

Gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'agevolazione.

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorso il termine fissato per il pagamento delle somme indebitamente percepite, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana provvederà tramite gli uffici preposti e secondo quanto previsto dall'ordinamento contabile della stessa, all'escussione dell'eventuale garanzia fideiussoria e/o all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca dell'agevolazione successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione è disposto, a carico del beneficiario, il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione²⁴ sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale²⁵.

Rimborso dei soli costi di istruttoria (nei casi di rinuncia di MPMI e di revoca senza recupero dell'agevolazione)	Rimborso totale in caso di revoca
295,00	1.489,00

9.5 Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate

²⁴ Art. 24, L.R. n. 71/2017

²⁵ Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013 e Delibera G.R. n. 990 del 18-09-2017

e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

In questo caso, nonché per i casi di revoca previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 21 e in caso di revoca parziale previsti all'articolo 22 della L.R. n. 71/2017, il Beneficiario **non può accedere a bandi regionali di concessione di aiuti per un periodo di tre anni** a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell'art. 23, comma 2 L.R. n. 71/2017.

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

I dati forniti alla Regione Toscana saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il finanziamento, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy pro tempore vigente.

Ai sensi del Reg UE 679/2016 ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dal presente bando e per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'agevolazione;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;

Il titolare del trattamento è la Regione Toscana, Giunta Regionale con sede in Piazza Duomo 10, 50122 Firenze, PEC:

regionetoscana@postacert.toscana.it <mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it>, centralino +39055.4382111;

il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) / Data Protection Officer (DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail:

urp_dpo@regione.toscana.it mailto:urp_dpo@regione.toscana.it

Il responsabile esterno del trattamento è Sviluppo Toscana S.p.A., nella persona del legale rappresentante, Viale Matteotti 60 - 50132 Firenze (FI), PEC: legal@cert.sviluppo.toscana.it

10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive Ing. Angelo Marcotuli.

I diritto di accesso²⁶ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla D.G.R. 02/10/2017 n. 1040;

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: sicurezzalavoro@sviluppo.toscana.it

10.3 Disposizioni finali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della selezione delle domande. L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC indirizzata a Sviluppo Toscana S.p.a. piu@cert.sviluppo.toscana.it. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

²⁶ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

- ✓ RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

NAZIONALE

- ✓ REGIO DECRETO 16-03-1942, N. 267 "DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA"
- ✓ DECRETO LEGGE 12-09-1983, N. 463, CONVERTITO IN LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N. 638 "MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SANITARIA E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA, DISPOSIZIONI PER VARI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PROROGA DI TALUNI TERMINI"
- ✓ LEGGE 19-03-1990, N. 55 "NUOVE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO E DI ALTRE GRAVI FORME DI MANIFESTAZIONE DI PERICOLOSITÀ SOCIALE"
- ✓ LEGGE 07-08-1990, N. 241 "NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"
- ✓ D.M. LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE 09-05-1997 "EFFICACIA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22-04-1997 DI ATTUAZIONE DELL'ART. 56, COMMA 2, DELLA LEGGE 06-02-1996 N. 52 RECANTE ATTO DI FIDEIUSSIONE PER ANTICIPI DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI DI POLITICA COMUNITARIA"
- ✓ LEGGE 27-12-1997, N. 449 "MISURE PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA" ART. 24, COMMI 32, 33 E 36 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE)
- ✓ D.LGS. 31-03-1998, N. 123 "DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO PUBBLICO ALLE IMPRESE"
- ✓ D.LGS. 10-03-2000, N. 74 "NUOVA DISCIPLINA DEI REATI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO, A NORMA DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N. 205"
- ✓ D.P.R. 28-12-2000, N. 445 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
- ✓ D.LGS. 08-06-2001, N. 231 "DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA"

- ✓ D.P.R. 14-11-2002, N. 313 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI CASELLARIO GIUDIZIALE, DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO E DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI"
- ✓ D.LGS. 10-02-2005, N. 30 "CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE"
- ✓ D.LGS. 07-03-2005, N. 82 "CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE"
- ✓ D.M. ATTIVITÀ PRODUTTIVE 18-04-2005 "ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA COMUNITARIA DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE PMI"
- ✓ D.M. MIUR 06-12-2005 "MODIFICA AL D.M. N. 593/2000 - NUOVA DEFINIZIONE COMUNITARIA DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA"
- ✓ D.P.C.M. 23-05-2007 "DISCIPLINA DELLE MODALITÀ CON CUI È EFFETTUATA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, CONCERNENTE DETERMINATI AIUTI DI STATO, DICHIARATI INCOMPATIBILI DALLA COMMISSIONE EUROPEA"
- ✓ D.LGS. 09-04-2008, N. 81 "ATTUAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 123/2007 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" (INFORTUNI SUL LAVORO)
- ✓ D.LGS. 27-01-2010, N. 39 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/43/CE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLE REVISIONI LEGALI DEI CONTI ANNUALI E DEI CONTI CONSOLIDATI"
- ✓ DIRETTIVA DEL MINISTRO DELLA P.A. E DELLA SEMPLIFICAZIONE N. 14/2011 DEL 22-12-2011 "ADEMPIMENTI URGENTI PER L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI ALL'ART. 15 DELLA LEGGE 12-11-2011 N. 183"
- ✓ D.L. 24-01-2012, N. 1 "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ" (C.D. DECRETO CRESCI ITALIA) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24/03/2012, N. 27
- ✓ D.L. 07-05-2012, N. 52 "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 06/07/2012, N. 94"
- ✓ LEGGE 06-11-2012, N. 190 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"
- ✓ DELIBERA. 14-11-2012 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5-TER DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 1-QUINQUES, DEL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2012, N. 29, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 MAGGIO 2012, N. 62"
- ✓ D.M. LAVORO E POLITICHE SOCIALI 13-03-2013 "CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E RILASCIO DEL DURC – PRIMI CHIARIMENTI"

- ✓ D. LGS. 14-04-2013, N. 33 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRAS.P.A.RENZA E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"
- ✓ CIRC. INPS DEL 21-10-2013, N. 40 "CHIARIMENTI SUL RILASCIO ANCHE IN PRESENZA DI DEBITI PREVIDENZIALI E/O ASSICURATIVI"
- ✓ D.M. 14-01-2014 "COMPENSAZIONE DI CREDITI CON SOMME DOVUTE IN BASE AGLI ISTITUTI DEFINITORI DELLA PRETESA TRIBUTARIA E DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO"
- ✓ DECRETO 20 -02- 2014, N. 57 - MEF-MISE "REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ IN BASE ALLE QUALI SI TIENE CONTO DEL RATING DI LEGALITÀ ATTRIBUITO ALLE IMPRESE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI"
- ✓ D.L. 20-03-2014, N. 34, CONVERTITO DALLA L. 16-05-2014 "SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA"
- ✓ D.M. 30-01-2015 "SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)
- ✓ LEGGE 22-05-2015, N. 68 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE"
- ✓ L. N. 208 DEL 28-12-2015 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2016)"
- ✓ D.LGS. 18-04-2016, N. 50 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"
- ✓ D.LGS. 12-05-2016, N. 75 "ATTUAZIONE DELLA DECISIONE 2009/316/GAI CHE ISTITUISCE IL SISTEMA EUROPEO DI INFORMAZIONE SUI CASELLARI GIUDIZIARI (ECRIS), IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA DECISIONE QUADRO 2009/315/GAI.
- ✓ DELIBERA 13-07-2016 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "MODIFICHE AL REGOLAMENTO ATTUATIVO IN MATERIA DI RATING DI LEGALITÀ".
- ✓ D.LGS. 25-05-2016, N. 97 "REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PUBBLICITÀ E TRAS.P.A.RENZA, CORRETTIVO DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE"

REGIONE TOSCANA

- ✓ DELIBERA G.R. N. 1058 DEL 01-10-2001 "DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL D.P.R. 28-12-2000 N. 445"

- ✓ L.R. 26-01-2004, N. 1 DEL "PROMOZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ELETTRONICA E DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA NEL SISTEMA REGIONALE. DISCIPLINA DELLA "RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA"
- ✓ L.R. 13-07-2007, N. 38 "NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E RELATIVE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO"
- ✓ L.R. 23-07-2009, N. 40 "NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRAS.P.A.RENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA"
- ✓ L.R. 05-10-2009, N. 54 "ISTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E DEL SISTEMA STATISTICO REGIONALE. MISURE PER IL COORDINAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA"
- ✓ DECISIONE G.R. N. 3 DEL 23-07-2012 "INDIRIZZI AGLI UFFICI IN MERITO ALLA COPERTURA FIDEIUSSORIA SUGLI ANTICIPI SUI CONTRIBUTI. INDICAZIONI GENERALI IN MERITO AI SOGGETTI FIDEIUBENTI - L.R. 35/2000"
- ✓ DECISIONE G.R. N. 36 DEL 30-07-2012 "INDIRIZZI AGLI UFFICI REGIONALI IN MERITO AI CASI DI FALLIMENTO O ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI PER IMPRESE SOVVENZIONATE - POR CREO FESR 2007-2013"
- ✓ DELIBERA G.R. N. 359 DEL 20-05-2013 "DEFINIZIONE DELLE SOGLIE DI RIMBORSO A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA DA PARTE DELLE IMPRESE IN CASO DI RINUNCIA O REVOCA DEL CONTRIBUTI, AI SENSI DELLA L.R. 20-03-2000 N. 35, ART. 9, COMMA 3 SEXIES"
- ✓ DECISIONE G.R. N. 4 DEL 07-05-2014 "DIRETTIVE PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI BANDI PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI"
- ✓ DELIBERA G.R. N. 917 DEL 27-10-2014 "DEFINIZIONE DEL TASSO D'INTERESSE DA APPLICARE ALLE REVOCHES DI CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 35/2000"
- ✓ L.R. 07-01-2015, N. 1 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA REGIONALE E RELATIVE PROCEDURE CONTABILI. MODIFICA ALLA L.R. 20/2008"
- ✓ DECISIONE G.R. N. 4 DEL 25-10-2016 "DECISIONE DI GIUNTA RELATIVA ALL'OBBLIGO DI SOSPENDERE I CONTRIBUTI REGIONALI ALLE IMPRESE IN CASO DI REATI IN MATERIA DI LAVORO"
- ✓ DELIBERA G.R. N. 240 DEL 20-03-2017 "POR-FESR 2014-2020. ESTENSIONE DEL PROGRAMMA AI LIBERI PROFESSIONISTI"
- ✓ DECISIONE G.R. N. 4 DEL 09-05-2017 "L.R. N.35/2000. PROCEDURE CONCORSUALI EX R.D. N. 267/1942. INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE E DELLE AZIONI DA ATTIVARE NEI CONFRONTI DI IMPRESE BENEFICIARIE DI CONCESSIONI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L. 241/1990"

- ✓ L.R. 05-06-2017, N. 26 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO, DI PUBBLICITÀ E TRAS.P.A.RENZA PER CONSIGLIERI REGIONALI, ASSESSORI E ORGANI DI GARANZIA. MODIFICHE ALLA L.R. 40/2009 ED ALLA L.R. 55/2014"
- ✓ DELIBERA G.R. N. 990 DEL 18-09-2017 "L.R. 35/2000, ART. 9, COMMA 3 SEXIES. DEFINIZIONE DI NUOVI IMPORTI DA APPLICARSI ALLE IMPRESE QUALE RIMBORSO FORFETARIO DELLE SPESE NEL CASO DI RINUNCE O PROVVEDIMENTI DI REVOCA DI IMPORTI PARI O INFERIORI A EURO 5000,00"
- ✓ DELIBERA G.R. N. 1040 DEL 02-10-2017 "ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI IN ORDINE ALL'ACCESSO ED ALLA CONOSCENZA DEI DATI E DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE TOSCANA DI CUI ALLA L.R. 26/2017. REVOCA DELLA DGR 726/2011"
- ✓ L.R. 12-12-2017, N. 71 "DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE"
- ✓ DELIBERA G.R. N. 1285 DEL 14-11-2022 "CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NELLE IMPRESE DELLA FILIERA MODA TRAMITE CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA E USO DELLA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN PER LA NOTARIZZAZIONE DELLE RELATIVE PROCEDURE. APPROVAZIONE CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL BANDO"